

Il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Segretario Generale della Giustizia Amministrativa

Prot. 2562 del 21 febbraio 2017

Ai Signori Dirigenti delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Ai Signori Segretari generali dei Tribunali amministrativi regionali e lori sezioni staccate

Loro Sedi

Oggetto: Cd. mini-Urp.

Com'è noto, con l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, il ricorrente deve essere in possesso della Pec e della firma digitale al fine di proporre ricorso e depositare i successivi atti.

Per evitare che le nuove tecnologie finiscano per ostacolare la possibilità dei cittadini di esperire ricorso in proprio - nei casi in cui il Codice del processo amministrativo lo prevede, come in materia di accesso ai documenti e di ricorso elettorale - presso ogni Tar e presso il Consiglio di Stato è stato istituto il servizio del cd. mini Urp (v. Faq nn. 16-18 pubblicate sul sito intranet della Giustizia amministrativa).

Tale Ufficio affianca i ricorrenti non avvocati (e gli eventuali controinteressati) che non sono in possesso della Pec e della firma digitale e che ritengono di esperire ricorso in proprio e li coadiuva nel deposito degli scritti difensivi e dei documenti.

Si indica in breve il procedimento che l'utente deve seguire per avvalersi dell'ausilio del "mini Urp".

- Il privato si rivolge al "mini Urp", consegna il ricorso (o altro scritto difensivo) cartaceo e/o i documenti, e dichiara per iscritto, sotto la sua responsabilità, di non avere la firma digitale e/o la Pec.
- Il ricorrente deve essere previamente identificato e deve essere acquisita una copia del documento di riconoscimento.
- Non è necessario che il ricorrente chieda la previa autorizzazione al Presidente per effettuare il deposito cartaceo perché, grazie all'ausilio offerto dal "mini Urp", il deposito diventerà digitale.
- Il ricorrente che non possiede la firma digitale sottoscrive con firma autografa gli scritti difensivi.

L'addetto al "mini Urp":

- scansiona il ricorso (o gli altri atti e documenti) e ne attesta la conformità all'originale. L'asseverazione da parte dell'impiegato del "mini Urp" è inserita in calce all'atto e firmata digitalmente;
- introita il ricorso che il cittadino intende depositare utilizzando la funzione "crea fascicolo" e inserisce tutti i dati della parte e gli atti e documenti in formato digitale.

I ricorrenti che si difendono in proprio possono rivolgersi ai "mini Urp" anche per il deposito in formato cartaceo di atti successivi.

L'originale degli scritti difensivi e dei documenti nativi cartacei che sono digitalizzati ed inseriti nel fascicolo informatico con l'ausilio dei "mini Urp" sono conservati nel fascicolo cartaceo, nel quale confluiranno anche le cd. copie di cortesia depositate dalle parti del giudizio.

Il cittadino ricorrente in proprio che non possiede la Pec e la firma digitale potrà indicare il Tar come "domiciliatario".

Il cittadino potrà accedere ai dati essenziali identificativi del suo giudizio, resi in forma anonima. A tal fine sarà sufficiente cliccare sulla sede d'interesse (visualizzabile nella sezione "Attività Istituzionale"), selezionare "Ricorsi" quindi digitare il relativo anno e numero del ricorso.

Il "mini Urp" può offrire ausilio anche al cittadino che, pur avendo la Pec e la firma digitale, incontra difficoltà nella compilazione del "Modulo deposito Ricorso" o del "Modulo deposito atti". In questo caso, il cittadino, per depositare in proprio un ricorso presso il "mini Urp", deve innanzitutto essere registrato nell'anagrafica "Cittadini/persone fisiche" accessibile dal Portale del personale dell'Ufficio ricevimento ricorsi.

L'accredito avviene previa identificazione del soggetto inserendo il nome e cognome, il codice fiscale e l'indirizzo Pec.

Una volta effettuato l'accredito il soggetto accreditato riceverà al proprio indirizzo Pec le credenziali per accedere al Portale dell'avvocato e visualizzare il ricorso che deposita in proprio.

Il ricorso così incardinato presso il cd. mini Urp proseguirà a tutti gli effetti come un normale ricorso Pat e il ricorrente riceverà tutte le comunicazioni al suo indirizzo Pec.

Anche gli ausiliari del giudice (commissario ad acta, verificatore e consulente tecnico), che non hanno la firma digitale o la Pec, potranno avvalersi dei "mini Urp" per poter trasmettere scritti e documenti richiesti dal giudice.

Non può invece avvalersi dei c.d. mini Urp l'Amministrazione che, contravvenendo agli obblighi di legge (art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 e art. 7, comma 6, d.l. 31 agosto 2016, n. 168), ancora non si è dotata di indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri gestiti dal Ministero della giustizia.

Certi che anche in questa circostanza il personale non farà mancare la propria piena collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.